

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 26 DEL 3 LUGLIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI**

Dal 1° luglio 2020 è operativo il credito d'imposta del 30% sulle commissioni applicate nelle transazioni effettuate dai consumatori finali mediante carta di credito, debito e prepagate emesse da operatori finanziari. In questa scheda vediamo come funziona.

- **SOSPENSIONE CANONI LEASING**

Il decreto Cura Italia ha introdotto la possibilità di sospendere i finanziamenti e i leasing per concedere respiro alle imprese in crisi di liquidità, a seguito dell'emergenza economica e sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19. Riepiloghiamo la moratoria dei canoni di leasing in questa scheda.

- **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2020**

La Legge di Bilancio 2020 ha riaperto nuovamente i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Nella presente scheda spieghiamo come avviene il perfezionamento della rivalutazione.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **IL BONUS VERDE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le istruzioni su come usufruire della detrazione prevista dal Bonus verde.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 3.07.2020 AL 17.07.2020**

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

ABI informa: proroga al 30 settembre per le moratorie anti Covid

L'ABI informa di aver inviato una nuova circolare ai propri associati per prorogare dal 30 giugno al 30 settembre la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per sostenere la clientela in difficoltà per il coronavirus.

La decisione riguarda tutti gli accordi già firmati nei mesi scorsi con le associazioni di rappresentanza di consumatori, imprese ed enti locali.

La proroga delle facilitazioni riguarda anche la possibilità di evitare l'automatica riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di difficoltà prodotta dalla emergenza sanitaria.

Bonus per motorini e moto elettrici anche senza rottamazione

Nella bozza di conversione del Decreto Rilancio del 30 giugno 2020 viene prevista una norma in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi che modifica quanto introdotto con la Legge di Bilancio 2019 in merito ai veicoli elettrici a due ruote (moto e motorini elettrici). In particolare viene previsto:

- ◆ l'ampliamento delle categorie di veicoli oggetto della agevolazione;
- ◆ la non obbligatorietà della rottamazione;
- ◆ l'aumento della percentuale di contributo concessa per l'acquisto in caso di rottamazione;
- ◆ l'aumento del tetto massimo del contributo per l'acquisto in caso di rottamazione.

Scadenza imposte dichiarazioni 2020: ufficiale la proroga al 20 luglio

Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, è stato ufficialmente prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

I versamenti potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione ovvero dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Bonus locazioni anche per chi ha iniziato l'attività nel 2019

Le imprese del commercio al dettaglio con ricavi oltre 5 milioni beneficiano del bonus sulle locazioni e affitto d'azienda. Incluse nel bonus le attività avviate nel 2019 e senza calo fatturato.

Tra le novità che modificano il Decreto Rilancio, attualmente in esame, due riguardano il credito di

imposta sulle locazioni che verrebbe esteso a:

- ◆ chi ha cominciato l'attività nel 2019 e senza alcun vincolo relativo alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% registrata nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019;
- ◆ le imprese del commercio al dettaglio con ricavi oltre i 5 milioni di euro
- ◆ per l'affitto di azienda per le imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro il credito di imposta passa al 10%

Bando ISI INAIL agricoltura entro luglio 2020

INAIL ha annunciato che l'avviso pubblico per il bando ISI Agricoltura 2019/2020 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli è in corso di preparazione. La pubblicazione e l'apertura dello sportello online sono previste per il mese di luglio 2020. Quest'anno, per l'emergenza COVID 19 il consueto bando ISI per tutti i settori produttivi è stato invece soppresso.

Superbonus in vigore dal 1° luglio: detrazione del 110% per risparmio energetico

In vigore il Superbonus che dal 1° luglio prevede una detrazione del 110% per le spese effettuate con riferimento a interventi di risparmio energetico e antisismici sugli edifici.

Le maggiori novità contenute nei correttivi al Decreto Rilancio, che sono in fase di approvazione riguardano:

- ◆ l'estensione degli sgravi anche alle seconde case (trattasi di villette a schiera e restando invece escluse ville, castelli e case di lusso);
- ◆ l'accesso al superbonus anche da parte dei contribuenti del terzo settore;
- ◆ la modifica ai massimali di spesa per gli interventi di coibentazione;
- ◆ l'estensione del superbonus fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi su case di edilizia popolare;
- ◆ il riconoscimento della detrazione del 110% anche con riferimento alle opere di efficientamento energetico su immobili che vengono demoliti e ricostruiti

Quattordicesima pensioni 2020: importi e limiti reddito

L'INPS comunica (con Messaggio n. 2593 del 25.6.2020), che nel mese di luglio 2020 provvederà d'ufficio a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, riservata alle pensioni di importo più basso. L'istituto specifica che vengono valutati i seguenti redditi:

- ◆ nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2020 (rientrano tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- ◆ nel caso di concessione successiva: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2020 e i redditi diversi conseguiti nel 2019.

Taglio cuneo: gli aumenti per operai, insegnanti, impiegati

E' in vigore dal 1° luglio l'atteso taglio del cuneo fiscale ovvero la riduzione della tassazione sui redditi da lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

La misura, finanziata con la legge di bilancio 2020 comporta aumenti in busta paga fino a 100 euro mensili per i lavoratori con reddito fino a 40mila euro lordi e si realizza in due modi:

- ◆ per i redditi fino a 28mila euro annui è stato ampliato il Bonus Renzi portandolo a 100 euro;
- ◆ per i redditi da 28 mila a 40mila euro è stata istituita una nuova detrazione per lavoro dipendente, a partire da 80 euro mensili, che si applica in forma progressiva.

Centri estivi e lavoro stagionale: accordo FISM

E' stato sottoscritto lo scorso 15 giugno, l'accordo nazionale tra la FISM (associazione di categoria componente della Consulta per la Pastorale della Scuola e del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana) e le OO.SS. CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e SNALS - CONFSAL, per il personale delle scuole afferenti alla FISM per l'anno 2020 con cui le Parti hanno convenuto che le attività dei centri estivi a carattere socio educativo e svolte nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2020, sono da ritenersi attività stagionali.

Di conseguenza, ai contratti a termine riguardanti tali tipi di attività si applicano le deroghe alla normativa in materia di:

- ◆ durata massima dei rapporti a termine;
- ◆ limitazioni quantitative;
- ◆ intervalli temporali in caso di successione di contratti;
- ◆ rinnovo o proroga dei contratti.

L'accordo nazionale riguarda il personale dei servizi educativi e i docenti della scuola dell'infanzia che su base volontaria, nel rispetto del CCNL FISM 2016-2018, possono prestare servizio nei predetti centri estivi.

Concludiamo informando che, dal 15 giugno l'utilizzo dell'applicazione IMMUNI per contrastare il contagio da Covid 19 è possibile in tutto il territorio nazionale e il link per il download e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito ufficiale: www.immuni.italia.it.

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI

Dal 1° luglio 2020 è diventato operativo il credito d'imposta del 30% sulle commissioni applicate nelle transazioni effettuate dai consumatori finali mediante carta di credito, debito e prepagate emesse da operatori finanziari.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI	
PREMESSA	<p>L'articolo 22 del Decreto Fiscale¹ collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un'agevolazione destinata agli imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi e compensi, nell'anno precedente, non superiori a 400.000 euro.</p> <p>Il beneficio consiste in un credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari².</p> <p>Sono ricomprese anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.</p> <p>Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute da imprenditori e lavoratori autonomi in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.</p> <p>Con il provvedimento del 29 aprile 2020 sono state infine definite le modalità, i termini ed il contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili dovranno osservare per la loro trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate.</p>
BENEFICIARI E AMBITO OGGETTIVO	<p>L'incentivo all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 - introduce un credito d'imposta a favore</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ degli esercenti attività d'impresa, ◆ arte o professioni, ◆ pari al 30% delle commissioni addebitate ◆ per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate ◆ nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento

¹ DL n. 124/2019

² soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605/1973

elettronici tracciabili.

Ai fini dell'agevolazione in commento, rilevano le **commissioni addebitate agli esercenti** in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi **rese esclusivamente nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.**

Per "**commissione**" s'intende quella applicata all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile.



Rientrano nella definizione di "commissione" i **costi applicati sul transato** e/o i **costi fissi** che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti,

- ◆ nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento,
- ◆ abbiano conseguito **ricavi e compensi** per un importo **non superiore a 400.000 euro.**

CREDITO D'IMPOSTA DEL 30%

A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2020

SULLE COMMISSIONI ADDEBITATE AGLI ESERCENTI PER I PAGAMENTI RICEVUTI CON STRUMENTI TRACCIABILI

IN RELAZIONE A CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI

**COMUNICAZIONE
DEGLI
INTERMEDIARI
FINANZIARI**

Gli operatori finanziari, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sopra descritti, devono **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.**

Il Provvedimento **Prot. n. 181301 del 29 aprile 2020** definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni. In particolare, sono oggetto della comunicazione:

- ◆ i **dati delle commissioni addebitate all'esercente**
- ◆ per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici **riconducibili a consumatori finali.**



Per consumatore finale³ si intende la persona fisica che agisce per

³ il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Le comunicazioni sono predisposte, **a decorrere dal 1° luglio 2020**, in conformità alle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento e sono **trasmesse all'Agenzia delle entrate per il tramite del Sistema di Interscambio Dati**. Questi dovranno comunicare, **entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento**:

- ◆ **il codice fiscale dell'esercente,**
- ◆ **il mese e l'anno di addebito,**
- ◆ **il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate** nel periodo di riferimento,
- ◆ **il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali** nel periodo di riferimento,
- ◆ **l'importo delle commissioni addebitate** per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali,
- ◆ **l'ammontare dei costi fissi periodici** che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.



I dati saranno utilizzati per attività di verifica e controllo; trattandosi di dati riferibili a dati dichiarativi saranno utilizzabili per l'analisi del rischio.

La comunicazione deve essere trasmessa da tutti i **soggetti prestatori di servizi di pagamento⁴**, che operano sul territorio nazionale (anche senza stabile organizzazione), ovvero in regime di libera prestazione, e **che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento per l'accettazione in Italia di carte di pagamento** (debito, di credito o prepagata) **e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.**



Il contratto/accordo di convenzionamento, s'intende il contratto tra un operatore di servizi di pagamento e un esercente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all'esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi.

⁴ di cui all'art. 1 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010

Ai fini della detraibilità delle commissioni **rileva l'accettazione sul territorio nazionale** da parte dei soggetti convenzionatori, e **non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento** o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano.

Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del Provvedimento, i **bollettini postali e gli assegni**.


UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è **utilizzabile**:

- ◆ **esclusivamente in compensazione⁵,**
- ◆ **tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate,**
- ◆ **a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa,**
- ◆ deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di **maturazione del credito** e
- ◆ nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta **non concorre**

- ◆ **alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e**
- ◆ del valore della produzione ai fini dell'**IRAP**,
- ◆ non rileva ai fini del rapporto preso in esame dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR in merito alla deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi.



Gli utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a **conservare la documentazione** relativa alle commissioni addebitate per le

⁵ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e **conservata per un periodo di 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato.**

OGGETTO: SOSPENSIONE CANONI LEASING

Il decreto Cura Italia ha introdotto la **possibilità di sospendere i finanziamenti e i leasing** per concedere respiro alle imprese in crisi di liquidità, a seguito dell'emergenza economica e sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Il riepilogo della moratoria dei canoni di leasing in questa scheda.

MORATORIA CANONI DI LEASING

<p>MORATORIA PREVISTA DAL DECRETO CURA ITALIA</p>	<p>L'articolo 56 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) ha introdotto alcune misure volte a contrastare i turbamenti dell'economia causati dal COVID-19.</p> <p>In particolare, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi di apposite misure di sostegno finanziario, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. Le imprese possono avvalersi della sospensione temporanea delle rate fino al 30 settembre: la moratoria potrà riguardare soltanto i rimborsi in conto capitale con pagamento della quota interessi.</p> <p>Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, corredata da una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto.</p> <div data-bbox="391 1384 470 1473" data-label="Image"> </div> <p>Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore. Inoltre, secondo la relazione illustrativa del decreto Cura Italia, durante il periodo di moratoria gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento.</p>
<p>MORATORIA PREVISTA DALL'ABI</p>	<p>L'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata "Accordo per il credito 2019", che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti.</p> <p>Viene estesa ai prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento. Anche in questo caso la moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza</p>

epidemiologica COVID-19.

Con riferimento ai contratti di leasing viene prevista la **sospensione del pagamento della quota capitale** implicita nei canoni di operazioni:

- ◆ di leasing immobiliare;
- ◆ di leasing mobiliare.

Anche in questo caso viene **postergato l'esercizio di opzione del riscatto**.



Al momento di presentazione della domanda, i richiedenti non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le disposizioni in argomento sono destinate alle **microimprese** e alle **piccole e medie imprese** come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, appartenenti a tutti i settori.

DEFINIZIONE	REQUISITI
MICROIMPRESA	Meno di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 10 dipendenti ◆ 2 Milioni di fatturato e/o 2 Milioni di totale di bilancio
PICCOLA IMPRESA	Meno di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 50 dipendenti ◆ 10 Milioni di fatturato e/o 10 Milioni di totale di bilancio
MEDIA IMPRESA	Meno di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 250 dipendenti ◆ 50 Milioni di fatturato e/o 43 Milioni di totale di bilancio

SOGGETTI BENEFICIARI

EFFETTI DELLA MORATORIA

L'impresa può **sospendere fino al 30 settembre il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza tra il 17 marzo e il 30 settembre 2020**.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, con il conseguente **slittamento della data di riscatto per i contratti di leasing**.

<p>LEASING ED ASPETTI CIVILISTICI</p>	<p>I soggetti OIC adopter contabilizzano il leasing secondo il metodo patrimoniale. Le società utilizzatrici devono rilevare i canoni corrisposti tra i costi della produzione, nella voce B8 - per godimento di beni terzi - del conto economico. Solitamente il contratto prevede il pagamento di un maxicanone iniziale: lo stesso deve essere rilevato, per la quota parte di competenza dell'esercizio, tra i costi della produzione, sempre nella voce B8 del conto economico. La quota del maxicanone non di competenza dell'esercizio va rinviata agli esercizi successivi, mediante l'iscrizione di un risconto attivo. L'iscrizione in bilancio dell'immobilizzazione avviene solo al momento del riscatto.</p>
<p>EFFETTI DELLA SOSPENSIONE NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE IMPLICITA NEI CANONI DI LEASING FINANZIARIO</p>	<p>Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguente prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto. In altri termini, chi si avvale della moratoria dovrà rideterminare, ai fini civilistici, i costi del contratto di leasing fino alla nuova data di riscatto del bene. A tal fine, l'impresa deve quantificare il costo residuo del contratto di leasing, dato dalla seguente somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • canoni ancora dovuti, • interessi maturati nel periodo sospensione, • quota residua del maxicanone iniziale. <p>L'ammontare così determinato andrà rimodulato dalla data di sospensione fino alla nuova scadenza fissata per esercitare il riscatto.</p>

OGGETTO: RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2020

La **Legge di Bilancio 2020** ha riaperto nuovamente i termini per la **rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020**.


Per perfezionare la rivalutazione occorre:

- ◆ far **redigere entro il 30.06.2020 una perizia di stima giurata** dei beni che si intendono rivalutare;
- ◆ **versare l'imposta sostitutiva entro il 30.06.2020 in un'unica soluzione o come prima rata** di 3 rate annuali di pari importo.

L'aliquota è dell'11% a prescindere dalla tipologia di bene rivalutato.

Si ricorda che il Decreto Rilancio ha riproposto nuovamente la rivalutazione, per i beni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL'1.1.2020			
BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE	<p>Possono essere oggetto di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2020 a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ proprietà; ✓ usufrutto; ✓ superficie; ✓ enfiteusi; ◆ le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2020 a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ proprietà; ✓ usufrutto. 		
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">PERSONE FISICHE RESIDENTI</td> <td>per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa</td> </tr> </table>	PERSONE FISICHE RESIDENTI	per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa
PERSONE FISICHE RESIDENTI	per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa		

	SOCIETA' SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI	quali, ad esempio, le associazioni professionali				
	ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI	per attività non in regime di impresa				
	SOGGETTI NON RESIDENTI	per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.				
LA PERIZIA GIURATA DI STIMA	<p>La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; ◆ per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.  <p>Per l'asseverazione le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.</p> <p>In caso di rivalutazione di una partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all'1.1.2020 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione; ◆ il costo della perizia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è deducibile dal reddito d'impresa della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; ✓ incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. <p>In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.</p>					
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata fissata in un'unica misura:</p> <table border="1" data-bbox="359 1727 1364 1865"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 1727 571 1776">ALIQUOTA</th> <th data-bbox="571 1727 1364 1776">AMBITO DI APPLICAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 1776 571 1865" style="text-align: center;">11%</td> <td data-bbox="571 1776 1364 1865"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni qualificate e non </td> </tr> </tbody> </table>		ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE	11%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni qualificate e non
ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE					
11%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni qualificate e non 					


Tale aliquota deve essere, poi, **applicata all'intero⁶ valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.**

L'imposta sostitutiva deve essere versata:

- ◆ **in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020;**
- ◆ **in 3 rate annuali** di uguale importo alle seguenti scadenze:
 - ✓ **1^a rata** entro il **30.06.2020;**
 - ✓ **2^a rata** entro il **30.06.2021 + interessi 3% annui** calcolati dal 30.06.2020;
 - ✓ **3^a rata** entro il **30.06.2022 + interessi 3% annui** calcolati dal 30.06.2020.

TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA		
IN UNICA SOLUZIONE	30.06.2020	
IN 3 RATE ANNUALI	1^a rata	30.06.2020
	2^a rata	30.06.2021 (+ interessi 3% annui)
	3^a rata	30.06.2022 (+ interessi 3% annui)

Nella circolare 47/E/2011, l'Agenzia ha chiarito che:

- ◆ **il versamento dell'intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione** e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il **versamento** viene effettuato **oltre il termine** previsto dalla norma, **il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza.** In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'imposta versata;
- ◆ **se il contribuente**, al momento della determinazione della plusvalenza, **non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso** di quanto versato **ed è obbligato**, in caso di scelta di pagamento rateale, **a corrispondere le rate successive;**
- ◆ **se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1^a (purché la prima rata risulti versata)**, gli **effetti della rivalutazione s'intendono comunque realizzati** e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso. 

**NUOVA
RIVALUTAZIONE
TERRENI E
PARTECIPAZIONI**

Il Decreto Rilancio (art. 137 D.L. 34/2020) ha riproposto **la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercato regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.**

⁶ A differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima.

Per perfezionare la rivalutazione occorrerà:

- ◆ far redigere **entro il 30.09.2020 una perizia** di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
- ◆ **versare l'imposta sostitutiva entro il 30.09.2020** in un'unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

L'aliquota è dell'11% a prescindere dalla tipologia di bene rivalutato.

IL BONUS VERDE

INTRODUZIONE

Per i pagamenti effettuati negli anni 2018, 2019, e 2020 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:

- ✓ La sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ✓ La realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si tenga presente che con il decreto Milleproroghe è stata disposta l'estensione a tutto il 2020 della detrazione per le spese sopra elencate. La proroga riguarda soltanto il periodo di fruibilità dell'agevolazione; restano invariate le regole e le modalità di utilizzo della detrazione applicate negli anni precedenti (2018 e 2019).

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono gli **interventi agevolabili**?
2. Quali interventi **non possono** essere oggetto di Bonus verde?
3. Quali sono le **tipologie di immobili** agevolabili?
4. C'è un **tetto di spesa massimo** agevolabile?
5. Vi sono **regole** particolari che è necessario seguire per effettuare i **pagamenti**?
6. La norma è **cumulabile** con altre?
7. Qual è il trattamento IVA per tali operazioni?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI?

R.1. Gli interventi agevolabili, su cui l'Agenda ha fornito anche chiarimenti in occasione dei Videoforum che si sono tenuti il 24.1.2018, l'1.2.2018 ed il 24.5.2018, sono:

- ◆ gli **interventi straordinari di sistemazione del verde**, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo;
- ◆ le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella **sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente**;
- ◆ **collocazione di piante e altri vegetali in vasi**, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali;
- ◆ interventi mirati al **mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale**.

Il bonus verde spetta per le **spese di progettazione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati**, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

D.2. QUALI INTERVENTI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI BONUS VERDE??

R.2. Gli interventi per i quali **non è possibile** ottenere il bonus verde sono:

- ◆ le spese sostenute per la **manutenzione ordinaria** annuale dei giardini preesistenti;
- ◆ I lavori eseguiti **in economia** (C.M. n. 8/E del 2019);

D.3. QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI AGEVOLABILI?

R.3. Sono agevolati gli interventi di sistemazione a verde qualora siano effettuati:

- ◆ su unità immobiliari ad **uso abitativo**;

- ◆ **sulle parti comuni esterne** degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

D.4. C'È UN TETTO DI SPESA MASSIMO AGEVOLABILE?

R.4. Si tenga presente che la detrazione è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese di **5.000 euro** per unità immobiliare.

Al riguardo si specifica che nel corso di Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per **ogni unità immobiliare** oggetto di intervento.

Quindi, nel caso di interventi di sistemazione a verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare sia sulle parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 Euro ciascuno.

La **detrazione del 36%** inoltre deve essere ripartita in **10 quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

D.5. VI SONO REGOLE PARTICOLARI CHE È NECESSARIO SEGUIRE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI?

R.5. Per poter beneficiare dell'agevolazione in questione è necessario che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti, quindi, possono essere eseguiti mediante:

- ◆ **bonifico;**
- ◆ **bancomat o carte di credito.**

Nella fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili

D.6. LA NORMA È CUMULABILE CON ALTRE?

R.6. Al bonus verde sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 16-bis, comma 5, 6 e 8 del TUIR che prevedono, rispettivamente:

- ◆ **la riduzione** della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l'esercizio di attività commerciali;
- ◆ **il cumulo** della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati;
- ◆ **il trasferimento** della detrazione non fruita dall'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare e all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

D.7. QUALE È IL TRATTAMENTO IVA PER TALI OPERAZIONI?

R.8. Gli interventi che beneficiano della detrazione IRPEF c.d. bonus verde possono configurare ai fini IVA

operazioni di diverso tipo quali:

- ◆ **cessioni di piante ornamentali** con messa a dimora delle stesse, per le quali è applicabile l'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 20 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72;
- ◆ **lavori di giardinaggio generici**, riconducibili a prestazioni di servizi con applicazione dell'aliquota iva ordinaria;
- ◆ **interventi di recupero edilizio** come nel caso della ristrutturazione edilizia o del risanamento e restauro conservativo, dipendenti da contratti di appalto, per i quali si applica l'aliquota IVA del 10% a condizione che la fornitura delle piante e/o i lavori di realizzazione del verde siano accessori all'intervento edilizio nel quale si collocano.

Si segnala infine che non è richiesta l'indicazione in fattura degli estremi di legge che legittimano la detrazione IRPEF, fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili (videoforum Agenzia Entrate del 24.5.2018).

CASI RISOLTI

C.1. CALCOLO RATA AGEVOLABILE

S.1 Si consideri il seguente esempio:

intervento effettuato su edificio singolo	6.500
Importo massimo agevolabile	5.000

In questo caso il contribuente, sull'intera spesa sostenuta, potrà beneficiare del bonus verde esclusivamente sull'importo di 5.000 euro; ogni anno quindi potrà portare in detrazione un importo pari a 180 € (36% della spesa massima riconosciuta, suddiviso in **10 rate**)

C.2. INDIVIDUAZIONE SPESE AGEVOLABILI

S.2 Si consideri il seguente esempio:

Un contribuente è proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio ed effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali:

intervento effettuato su parti condominiali	5.000
Intervento effettuato su parti private	5.000

In questo caso, quale sarebbe l'ammontare massimo delle spese agevolabili?

In questo caso, il contribuente avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento n. 248558 del 30 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria.

[Provvedimento n. 250739 del 1 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti anti COVID-19.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 195 del 30 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

[Risposta interpello 196 del 30 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo.

[Risposta interpello 197 del 30 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta ZFU.

[Risposta interpello 198 del 1 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di locazione commerciale e modalità di esercizio dell'opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca

[Risposta interpello 199 del 1 luglio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro, ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.

LO SCADENZARIO DAL 3.07.2020 AL 17.07.2020

VERSAMENTI MODELLO REDDITI 2020

UFFICIALE LA PROROGA AL 20 LUGLIO PER I SOGGETTI ISA E FORFETTARI

Il termine di **versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA**, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli **Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)**, compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, **sarà prorogato al 20 luglio**, senza corresponsione di interessi.

Lo ha ufficializzato il [Dpcm del 27 giugno 2020](#) pubblicato in G.U. n. 162 del 29.06.2020, e che era stato precedentemente annunciato dal MEF con il Comunicato n. 147 del 22.06.2020.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

- ◆ saldo IRPEF / IRES / IVA 2019
- ◆ acconto 2020 IRPEF / IRES
- ◆ addizionali IRPEF;
- ◆ contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- ◆ cedolare secca;
- ◆ acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- ◆ IVIE / IVAFE;
- ◆ Diritto CCIAA.

e potranno essere effettuati:

- ◆ **entro il 20 luglio 2020** senza maggiorazione;
- ◆ **dal 21 luglio al 20 agosto 2020**, maggiorando le somme da versare dello **0,40 per cento** a titolo di interesse corrispettivo.

I contribuenti che possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020, sono:

- ◆ i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
- ◆ i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- ◆ i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- ◆ i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato **al 30.06.2020 o al 31.07.2020** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

In merito all'Irap, ricordiamo che il DL rilancio ha disposto l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 (per i soggetti che esercitano la propria attività in periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare si leggano i chiarimenti forniti dall'Agenzia con [Risoluzione del 29 maggio 2020 n. 28](#)).

**RIPORTIAMO LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PREVISTI NEL PERIODO
DAL 3.07.2020 AL 17.07.2020**

Lunedì **13 Luglio 2020**

Dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 è possibile inviare la **comunicazione** di avvenuta **cessione dei crediti d'imposta**, riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare **l'emergenza da COVID-19**:

- ◆ **per botteghe e negozi**, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
- ◆ **per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo** e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La comunicazione può essere effettuata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, inviando [l'apposito modello](#) esclusivamente **in via telematica** attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a pena d'inammissibilità ([Provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739](#)).

Mercoledì **15 Luglio 2020**

I contribuenti Iva devono provvedere all'**emissione** e alla **registrazione** delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese di **giugno**, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.

Mercoledì **15 Luglio 2020**

Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino**

fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.**

EMERGENZA Covid-19: il [decreto Rilancio \(DL n. 34/2020\)](#) ha disposto la **proroga del termine della fase transitoria**. Ha spostato al 1° gennaio 2021 la scadenza entro la quale i commercianti al dettaglio dovranno munirsi di una registrazione di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all'amministrazione finanziaria, ovvero ha differito **al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria** per gli **esercenti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro**. Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri.

Mercoledì 15 Luglio 2020

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** (art. 1 della L. n. 398/1991), devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente (Giugno)**,

Giovedì 16 Luglio 2020

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **Giugno** relativi a contratti di locazione breve,

Giovedì 16 Luglio 2020

Versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, da parte** dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972.

Giovedì 16 Luglio 2020

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020**, devono provvedere al versamento della **5° rata del saldo IVA** relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile, dovuto a titolo di interessi, l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Giovedì 16 Luglio 2020

Le persone fisiche **titolari di partita Iva**, nonché le **società di persone** ed enti equiparati e i **soggetti Ires** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 30 giugno**, devono versare la **2° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) e dai modelli Redditi Sc e Irap 2019.

Giovedì 16 Luglio 2020

Versamento dell'**imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione**, da parte degli intermediari preposti (banche, Sim, Sgr, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane Spa, stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di

investimento non residenti).

Giovedì **16 Luglio 2020**

Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, **l'imposta sostitutiva** applicata nel mese di **maggio** sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di **maggio**.

Giovedì **16 Luglio 2020**

Istituti di credito e altri intermediari devono versare l'imposta sostitutiva risultante dal conto unico relativo al mese di **giugno**, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi da banche, Spa quotate ed enti pubblici.

Banche, Sim e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di **giugno**, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.

Giovedì **16 Luglio 2020**

I soggetti che si **adeguano** alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono versare la **2° rata** dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,17%**.

Giovedì **16 Luglio 2020**

Ultimo giorno utile per **regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) entro il **16 giugno 2020** dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Giovedì **16 Luglio 2020**

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di **giugno** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

Giovedì **16 Luglio 2020**

I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di **giugno**, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Giovedì **16 Luglio 2020**

I **condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (giugno 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.)

Giovedì **16 Luglio 2020**

Versamento dell'Iva relativa al mese di **giugno 2020** dovuta a seguito di **scissione dei pagamenti**, da parte degli enti e organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché delle Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche,

Giovedì **16 Luglio 2020**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "**Tobin Tax**" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari

partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di Giugno 2020. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Giovedì **16 Luglio 2020**

Versamento delle **ritenute sui dividendi** corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

Giovedì **16 Luglio 2020**

I Contribuenti Iva mensili devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.